

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1478

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BATTISTI, MANCINO, TREU,
BASTIANONI, BEDIN, CAMBURSANO, CASTELLANI,
COVIELLO, DALLA CHIESA, D’ANDREA, DANIELI Franco,
DATO, FILIPPELLI, GAGLIONE, LAVAGNINI, LIGUORI,
MAGISTRELLI, MONTAGNINO, RIGHETTI, TOIA, VERALDI
e FORMISANO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 GIUGNO 2002

—————

Legge quadro sulle professioni intellettuali

—————

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	6
CAPO I - Disposizioni generali	»	6
CAPO II - Professioni regolamentate	»	10
CAPO III - Nuove professioni non regolamentate	»	22
CAPO IV - Società Tra professionisti	»	26

ONOREVOLI SENATORI. - Nel mondo del lavoro che si trasforma con ritmi straordinari l'organizzazione delle professioni intellettuali tradizionali e dei servizi professionali non può essere più retta da regole risalenti prima metà del Novecento.

Noi riteniamo essenziale la riforma delle professioni intellettuali per la modernizzazione e la maggiore competitività dell'Italia nell'economia globale.

Una riforma che abbiamo a lungo perseguita nella XIII legislatura, sin dal disegno di legge di cui all'atto Camera n. 5092 e che abbiamo positivamente sviluppato, attraverso il metodo della concertazione, nei lavori della «Commissione Mirone» e nel successivo disegno di legge-delega approvato dal Consiglio dei ministri il 10 novembre 2000 (si veda l'atto Camera n. 7452).

Una riforma che riteniamo parte integrante del più generale «nuovo statuto dei lavori» teso a ridisegnare le forme moderne di incontro tra occasioni di sviluppo e diritti.

Accanto ai professionisti iscritti a ordini e collegi, che sono oltre un milione e mezzo, vi sono, secondo il Consiglio nazionale dell'economica e del lavoro (CNEL), oltre 200 nuove figure professionali prive di disciplina. Secondo fonti recenti il contributo dei servizi professionali in termini di prodotto interno lordo (PIL) è pari all'11 per cento. Naturalmente sotto l'espressione «servizi professionali», usata in sede internazionale e comunitaria, si indicano attività ben diverse tra loro che rendono necessarie regole differenziate a tutela dei cittadini: dal comunicatore di imprese, al tecnico pubblicitario, dall'organizzatore di pagine o siti *Internet* alle figure tradizionali del medico o dell'avvocato.

Il settore, che è parte cospicua del mercato del lavoro, merita una riforma organica basata, anche concettualmente, su elementi ben chiari. Il primo è che le professioni intel-

lettuali, pur avendo una ovvia ragione economica, esprimono una specificità di valori cognitivi, tecnici, spesso di rango costituzionale (si pensi al diritto di difesa, alla salute, all'ambiente, all'architettura e al paesaggio, all'informazione e così via) che non sono in tutto equiparabili alle realtà delle ordinarie imprese commerciali e ciò non solo e non tanto per il diverso rapporto esistente tra contributo intellettuale e organizzazione strumentale di impresa, ove il primo è in genere preponderante rispetto al secondo a differenza di ciò che accade nel modello di impresa tradizionale.

È che non può essere sottaciuta la fondamentale distinzione che intercorre, per il cittadino-utente, tra «acquisto» di una prestazione professionale e acquisto di una merce o di un prodotto: nel primo caso si investe, per lo più, in un rapporto fiduciario, in una prestazione futura (obbligazione di mezzi), i cui risultati dipendono dalla qualità, dalla correttezza, dalla responsabilità del professionista; nel secondo caso, si acquistano merci o prodotti esistenti, definiti e definibili e misurabili nelle quantità, nelle caratteristiche, nei requisiti, nel prezzo ed immediatamente comparabili ai fini della scelta da parte dell'utente.

Inoltre è assolutamente più rilevante, nel rapporto dell'utente con il prestatore di servizi professionali, il problema cosiddetto «dell'asimmetria informativa» ossia di quello stato di soggezione che intercorre tra l'utente e il professionista titolare di specifici saperi tecnico-culturali (si pensi al medico, all'avvocato, al tributarista) in ordine alle possibilità di affrontare e risolvere i problemi prospettati, con i modi, i tempi, i costi migliori e più efficaci.

Tale naturale supremazia del professionista, che è alla base del rapporto fiduciario (*intuitus personae*), ben deve essere bilan-

ciata da regole deontologiche, requisiti di qualità, controlli, responsabilità, nell'interesse del cittadino-utente e non già di privilegi di natura corporativa.

Non può essere trascurato, inoltre, che la legislazione più recente, coerente con il principio di sussidiarietà cosiddetta orizzontale, ora di rango costituzionale, ha in più campi riconosciuto il ruolo ausiliare dei professionisti nello svolgimento di servizi pubblici. Queste ed altre ragioni rendono persino superfluo il dibattito sviluppatosi, anche in sede comunitaria, circa l'inquadramento dei servizi professionali nella nozione di impresa poichè, ove pure ciò fosse, è innegabile che imprese siano soggette a regolazioni differenziate in ragione dell'oggetto e dei modi di produzione dei beni e servizi.

Siamo convinti che l'esigenza di tutelare i saperi e i valori professionali, sebbene in forme moderne, è non solo compatibile con ordinamenti specifici dei mercati ma è imperativo sempre più avvertito nell'economia *knowledge intensive* e nella società della concorrenza sulla qualità.

La competizione, è ovvio, non può essere solo basata sui capitali ma anche sul talento, la cultura e le responsabilità verso i cittadini utenti ed è altrettanto ovvio che le grandi organizzazioni professionali rispondono solo ad alcuni importanti bisogni lasciando però inalterata, ed anzi quanto mai vitale, l'esigenza di salvaguardare quelle che sono ormai definite le «reti del valore».

Il nuovo mondo dei *knowledge workers* evoca più ampi orizzonti di libertà ma anche un maggiore impegno nella competizione sulla qualità e nella responsabilità; secondo un principio di sviluppo e articolazione dei mercati, internazionali, nazionali e locali.

Non è forse il sistema delle piccole e medie imprese o il mondo della cooperazione una ricchezza dei mercati?

Il disegno di legge che si presenta è frutto di questa generale consapevolezza che intendiamo tradurre in atti concreti ricercando ter-

reni comuni e soluzioni condivise nell'interesse dell'Italia.

Il secondo presupposto è che la riforma che intendiamo promuovere debba basarsi sul riconoscimento pieno del diritto alla concertazione delle grandi scelte del Paese da parte delle organizzazioni professionali.

E' assurdo non riconoscere, nel nuovo mondo del lavoro, la dignità, il ruolo, il peso delle professioni autonome.

Sarà necessario un processo non agevole di formazione di rappresentanze democratiche, senza scorciatoie nè fughe in avanti.

Ma già esistono forme rappresentative e di coordinamento tra le varie categorie da cui è possibile partire.

Il terzo presupposto è il seguente: le professioni autonome ed intellettuali sono una grande risorsa, anche politica, del Paese ma a condizione che vi sia uno statuto moderno di esse, con regole e principi nuovi introdotti da una legge generale di principi.

Tale esigenza è peraltro sollecitata anche dalla riforma costituzionale che, al nuovo articolo 117 della Costituzione, prevede come noto le «professioni» tra le materie oggetto di legislazione concorrente.

Sarebbe assurdo però immaginare, nel mercato europeo dei servizi e nel mondo dei mercati globali, ordinamenti professionali differenziati per regioni (come in qualche caso sta avvenendo) con il rischio di innalzare barriere normative e burocratiche.

Sarebbe sbagliato ovviamente escludere l'esercizio di potestà regionali su vari temi di natura organizzativa, di collaborazione a servizi, di formazione ed anche di strutturazione su base regionale.

Ma proprio a questi fini è indispensabile la sollecita approvazione di una legge di principi (non legge delega) che fissi i punti fondamentali validi sull'intero territorio nazionale delineando un quadro certo e moderno di riferimento per l'intera materia, senza provvedimenti parziali, «stralci» o altre misure che rischiano di disperdere il bene prezioso di soluzioni condivise sia dalle profes-

sioni tradizionali sia dal mondo delle nuove professioni del lavoro autonomo.

D'altronde lo Stato ha un dovere preciso di intervento poichè, è bene non trascurarlo, la materia «concorrenza» è di competenza esclusiva dello Stato e quindi del Parlamento.

Per questo noi vogliamo una riforma delle professioni che, muovendo da un modello peraltro condiviso dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), affermi i seguenti principi.

Creazione di un sistema «duale» che legittimi, accanto agli ordini e ai collegi professionali, anche il mondo delle «nuove professioni» basato sulle libere associazioni riconosciute tramite requisiti statutari previsti per legge, l'iscrizione ad un albo presso il dipartimento delle professioni da istituire presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ed il rilascio «dell'attestato di competenza» degli iscritti, secondo il modello previsto dalle direttive europee. Il nuovo sistema «duale» costituirà un incentivo notevole all'autorganizzazione nel mondo del lavoro, con forme di garanzia per i cittadini. Un modello che dischiude potenzialità notevoli soprattutto per i giovani liberando e legittimando spazi per la creatività, l'innovazione e l'occupazione.

Pieno riconoscimento dell'esercizio professionale tramite società: società tra professionisti, con esclusione del socio terzo di puro capitale, per le attività riconosciute, e società commerciali, per le nuove attività. Si tratta di un progresso enorme e decisivo che consentirà maggiore competitività anche sul piano internazionale attuando in concreto la riforma del 1997 che ha eliminato l'odiosa discriminazione razziale della legge del 1939 che impediva l'esercizio professionale in forma societaria.

Revisione dei minimi tariffari, che vanno mantenuti per le attività di pubblico interesse, privilegiando i meccanismi negoziali, con la gestione di essi da parte di un organo aperto alla partecipazione di rappresentanze di tutela dei consumatori e degli utenti.

Riconoscimento per i giovani praticanti del diritto all'equo compenso e comunque di un minimo riconosciuto e possibilità di svolgere il tirocinio, che non dovrà comunque essere superiore a due anni, all'interno della formazione universitaria, in alternativa al praticantato oggi svolto quasi esclusivamente negli studi professionali che spesso genera un ingiustificato sfruttamento dei giovani subito dopo la laurea.

Riforma dell'esame di stato, secondo criteri di oggettività, imparzialità e semplificazione, prevedendo la possibilità di valutazioni abilitanti direttamente collegate al tirocinio.

Riconoscimento della pubblicità di contenuto informativo in grado di meglio promuovere l'offerta e di stimolare la concorrenza senza cadere però in eccessi dannosi.

Riconoscimento dell'ordine professionale come ente pubblico non economico ma limitatamente a precise funzioni pubblicistiche (tenuta degli albi, deontologia, tutela dei soli interessi generali) senza pericolose sovrapposizioni con il libero associazionismo sindacale.

Promozione della formazione continua obbligatoria e di crediti di imposta per la ricerca di elevato contenuto scientifico e tecnico-disciplinare.

Obbligo di copertura assicurativa per tutti i professionisti per meglio garantire i cittadini utenti dai rischi e dagli eventuali danni derivanti da errori o inadempimenti professionali.

Aggancio dei profili professionali al nuovo assetto delle lauree (brevi e specialistiche) incentivando le nuove forme di organizzazione del lavoro.

Riconoscimento del principio della libera scelta dell'iscrizione a più albi professionali nell'ambito di equipollenze dei percorsi formativi (oggi assai differenziati) dichiarate sulla base di intese tra gli ordini e i collegi strettamente interessati.

Naturalmente una legge generale di principi deve riservare ampio spazio regolamentare, per l'attuazione, alle organizzazioni professionali nell'ambito di un progetto condiviso nel generale interesse del paese.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Principi generali)

1. La presente legge, in attuazione degli articoli 35 e 117 della Costituzione, e nel rispetto della normativa comunitaria in materia di concorrenza, disciplina l'esercizio delle professioni intellettuali che integrano funzioni pubbliche di interesse generale ed alle quali, di norma, si accede previo superamento dell'esame di Stato abilitante di cui all'articolo 33 della Costituzione, anche in riferimento agli articoli 4, 9, 21, 24, 31, 32, 38, 41, 44 e 47 della Costituzione medesima.

2. La presente legge garantisce il libero esercizio delle professioni intellettuali in qualunque modo e forma esercitate, anche in via subordinata ed in forma societaria, allo scopo di garantire ai fruitori dei servizi professionali la qualità, la correttezza e la responsabilità della prestazione richiesta.

3. L'attività professionale è prevalentemente basata su un'obbligazione di mezzi e non di risultato. Essa si svolge nel rispetto delle norme deontologiche, a tutela del soggetto nell'interesse del quale la prestazione è resa e secondo i principi della personalità, dell'indipendenza e della responsabilità diretta e individuale del professionista.

4. La presente legge individua i criteri per garantire la libera concorrenza professionale, secondo canoni relativi alla natura delle pre-

stazioni professionali e all'organizzazione delle professioni intellettuali.

5. Le organizzazioni delle professioni per il cui accesso è richiesto un esame di Stato abilitante all'esercizio professionale, sono denominate «ordini» a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

(Ambito di applicazione e principi comuni)

1. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi generali dell'ordinamento in materia di professioni, nell'esercizio della potestà legislativa dello Stato in materia di concorrenza ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, e possono essere derogate o modificate solo espressamente. Esse costituiscono inoltre principi fondamentali della materia per i profili della formazione e dell'organizzazione nell'ambito della potestà legislativa concorrente con le regioni.

2. Costituiscono criteri generali di esercizio delle professioni intellettuali:

a) prevedere che l'accesso sia libero, in conformità al diritto comunitario, senza vincoli di predeterminazione numerica se non per le professioni aventi quale oggetto caratterizzante l'esercizio di funzioni pubbliche;

b) assicurare, qualunque sia il modo o la forma, anche associativa, di esercizio della professione, un'adeguata tutela del cliente e degli interessi pubblici connessi al corretto e legale esercizio della professione medesima, la correttezza e la qualità delle prestazioni, il rispetto delle regole deontologiche, la salvaguardia dell'autonomia del professionista nelle scelte inerenti lo svolgimento della propria attività, la diretta e personale responsabilità del professionista incaricato per l'adempimento della prestazione professionale, nonchè per il danno ingiusto derivante dalla prestazione stessa;

c) dare attuazione ai principi del pluralismo e della libertà di scelta del cliente, di-

stinguendo la disciplina dell'esercizio della professione da quella dell'attività di impresa, comunque nel rispetto dei principi nazionali e comunitari a tutela della concorrenza, come affermati dagli articoli 4 e 81 e del Trattato di Amsterdam ratificato ai sensi della legge 16 giugno 1998, n. 209;

d) consentire la pubblicità informativa;

e) prevedere che il corrispettivo della prestazione professionale sia fissato con determinazione consensuale delle parti, garantendo il diritto del cliente alla preventiva indicazione dei criteri di determinazione;

f) prevedere l'introduzione dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile del singolo professionista ovvero della società professionale, conseguente ai danni causati nell'esercizio dell'attività professionale, tale da assicurare l'effettivo risarcimento del danno, anche in caso di attività professionale svolta da dipendenti professionisti;

g) introdurre, al fine di assicurare la corretta informazione del cliente e tutelarne la buona fede, l'obbligo per il professionista di specificare la situazione aggiornata del proprio stato con riferimento all'appartenenza ad ordini o collegi ovvero ad associazioni;

h) prevedere meccanismi automatici di riconoscimento dei titoli professionali omogenei per il libero esercizio della professione nei paesi dell'Unione europea.

Art. 3.

(Principi e criteri generali speciali per l'accesso alle professioni intellettuali regolamentate)

1. Costituiscono principi e criteri generali speciali per l'accesso alle professioni intellettuali attualmente regolamentate:

a) prevedere l'esame di Stato per l'abilitazione professionale, l'iscrizione in albi o elenchi, la vigilanza su questi ultimi di ordini o collegi professionali, nei limiti e nella misura in cui tali requisiti sono previsti dalle

disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, senza che dalla natura di professione regolamentata derivi una riserva di attività professionale a favore degli iscritti agli ordini o collegi, se non nei casi di cui alla lettera *b*);

b) nell'ambito delle professioni regolamentate, limitare le attività professionali riservate a determinati professionisti ai soli casi in cui tale riserva è prevista dalle disposizioni di legge vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge;

c) disciplinare l'esame di Stato per l'abilitazione professionale in modo da garantire l'uniforme valutazione dei candidati su base nazionale e la verifica oggettiva del possesso delle competenze tecniche necessarie, tenendo conto della specificità delle singole professioni; prevedere che le commissioni giudicatrici siano composte secondo canoni di imparzialità e di adeguata qualificazione tecnica, limitando la presenza di membri designati dagli ordini e collegi professionali a non oltre la metà dei componenti e garantendo, in caso di esami in sede locale, che tali membri, se iscritti allo stesso ordine o collegio, siano iscritti, almeno per la metà, ad albi o elenchi territoriali diversi da quelli di riferimento dell'esame di Stato;

d) disciplinare il tirocinio professionale, ove previsto, secondo modalità che garantiscano effettività e flessibilità dell'attività formativa, un equo compenso commisurato all'effettivo apporto del tirocinante all'attività dello studio professionale, forme alternative di tirocinio, di carattere pratico o con la frequenza a corsi specialistici riconosciuti dal Ministero competente, assicurandone una durata omogenea, non superiore ad un anno, che favorisca l'accesso in tempi ragionevoli al mercato del lavoro; possibilità di effettuare il tirocinio, anche in parte, all'estero e nelle eventuali forme alternative, contemporaneamente agli studi necessari per il conseguimento del titolo professionale, garantendo in ogni caso lo studio dei fondamenti teorici e deontologici della professione;

e) consentire la libertà di scelta nell'iscrizione a diversi o più albi professionali in caso di idoneità dei requisiti soggettivi.

CAPO II

PROFESSIONI REGOLAMENTATE

Art. 4.

(Ordini professionali)

1. Ciascun ordine professionale nazionale è costituito dal consiglio nazionale e dai consigli locali dell'ordine.

2. I consigli locali dell'ordine della stessa regione possono costituire la federazione regionale.

3. L'attività degli ordini professionali è improntata al principio della sussidiarietà rispetto allo Stato ed alle regioni.

4. Gli ordini professionali sono enti pubblici associativi non economici istituiti per garantire il rispetto dei principi previsti dall'articolo 1 della presente legge. Ad essi non si applicano la legge 21 marzo 1958, n. 259, e successive modificazioni, l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.

5. Gli ordini professionali hanno autonomia patrimoniale e finanziaria, e svolgono le funzioni di tenuta ed aggiornamento degli albi, di promozione della formazione e dell'aggiornamento professionale, di accreditamento dei percorsi formativi, di monitoraggio del mercato delle prestazioni e di ricognizione dei contenuti tipici delle prestazioni, di controllo della qualità e della correttezza delle prestazioni, in relazione alle norme di deontologia professionale, di informazione del pubblico sui contenuti minimi delle singole prestazioni professionali, anche mediante la diffusione delle relative norme tecniche. Nelle materie di competenza pos-

sono esprimere pareri alle pubbliche amministrazioni.

6. La presente legge disciplina l'attività di controllo dei Ministeri competenti sugli atti amministrativi degli ordini, in coerenza con i principi di semplificazione e snellimento delle procedure di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, ed alla legge 15 maggio 1997, n. 127, ed altresì indica in quali casi gli atti e le deliberazioni degli ordini professionali sono soggetti ad approvazione del Ministro competente che, salvo che la legge non disponga diversamente, può negarla solo per motivi di legittimità. In ogni caso, salva espressa contraria previsione di legge, le deliberazioni trasmesse dai consigli nazionali ai Ministeri competenti si intendono approvate se, trascorsi sessanta giorni dal ricevimento, non sono respinte ovvero non vengono chiesti chiarimenti, nel quale caso il termine decorre dal ricevimento dei chiarimenti richiesti.

7. Ai componenti dei consigli degli ordini locali e nazionali si applicano le norme che regolano il collocamento in aspettativa di cui alla legge 27 dicembre 1985, n. 816, e successive modificazioni.

Art. 5.

(Consulta delle professioni)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il «Dipartimento delle professioni» nell'ambito del quale è costituita la «Consulta nazionale delle professioni», di seguito denominata «Consulta» e composta dai rappresentanti dei consigli nazionali degli ordini e delle associazioni professionali di cui all'articolo 25. La Consulta promuove, fra l'altro, con il parere obbligatorio del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL):

a) le iniziative volte a qualificare le professioni intellettuali, nel rispetto del prin-

cipio della sussidiarietà tra lo Stato e le regioni;

b) le attività di informazione, anche rivolte ai paesi *partner* dell'Unione europea.

2. Con i regolamenti di cui all'articolo 40 sono disciplinate le modalità di costituzione e di funzionamento delle Consulte delle professioni, prevedendo in ogni caso la presenza dei rappresentanti di tutti gli ordini professionali del Dipartimento delle professioni e della Consulta.

Art. 6.

(Attività riservate)

1. Fatti salvi gli ordini professionali attualmente esistenti, l'istituzione di nuovi ordini è in via generale vietata e comunque subordinata alla necessità di tutelare interessi costituzionalmente rilevanti nello svolgimento di attività caratterizzate da gravi asimmetrie informative e dal rischio di danni sociali conseguenti a prestazioni non adeguate, dopo avere verificato l'impossibilità di pervenire a tale tutela attribuendola agli ordini già esistenti, previa loro consultazione. Nel caso di una attribuzione ad ordini già esistenti questa è attuata mediante l'utilizzo dello schema normativo di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. I regolamenti di cui all'articolo 40 indicano, sulla base delle vigenti attribuzioni, per ciascuna professione le attività riservate agli iscritti agli albi ed i casi di incompatibilità all'esercizio della professione.

Art. 7.

(Accesso alla professione)

1. L'accesso all'esercizio delle professioni intellettuali è libero, senza vincoli di predeterminazione numerica sulla base dell'esame di Stato per l'abilitazione professionale, ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione.

2. La disciplina dell'esame di Stato deve garantire l'uniforme valutazione dei candidati su tutto il territorio nazionale e la verifica oggettiva del possesso delle conoscenze e abilità tecniche necessarie allo svolgimento dell'attività professionale.

3. I regolamenti di cui all'articolo 40, tenuto conto delle già acquisite specificità di ciascuna professione, disciplinano la composizione delle commissioni giudicatrici nel rispetto dei canoni di imparzialità e di adeguata qualificazione tecnica, prevedendo che non oltre la metà dei commissari siano designati dai consigli nazionali.

4. I medesimi regolamenti di cui all'articolo 40 disciplinano altresì le modalità di svolgimento dell'esame che possono prevedere valutazioni articolate in più fasi collegate all'effettivo esercizio del tirocinio che, nelle forme previste dall'articolo seguente, potrà avere valore parzialmente sostitutivo dell'esame di Stato.

Art. 8.

(Tirocinio)

1. La disciplina del tirocinio, ove richiesto dai singoli ordinamenti professionali, risponde ai requisiti di effettività e flessibilità dell'attività formativa e contiene la previsione di possibili forme alternative di durata omogenea. Il tirocinio svolto, di norma, presso un professionista iscritto all'albo da almeno tre anni potrà essere svolto anche:

a) nel corso degli studi necessari per il conseguimento del titolo professionale, secondo linee condivise dai consigli nazionali;

b) in Europa e all'estero presso professionisti iscritti ad associazioni professionali riconosciute dai consigli nazionali;

c) tramite la partecipazione a corsi di formazione per la preparazione agli esami di Stato riconosciuti dai consigli nazionali;

d) presso studi e strutture professionali di aziende.

2. Lo svolgimento del tirocinio non deve essere superiore a due anni e in ogni caso garantisce l'acquisizione dei fondamenti teorici, pratici e deontologici della professione; restano valide le eventuali modalità alternative di svolgimento del tirocinio già previste dalle rispettive leggi professionali.

3. Al tirocinante deve essere riconosciuto un equo compenso commisurato all'effettivo apporto del tirocinante all'attività professionale. I compensi corrisposti al tirocinante non sono soggetti ad imposte e contributi, e sono detraibili dal reddito del professionista ospitante.

4. Al tirocinante si applica, salve le diverse condizioni di miglior favore liberamente pattuite, il contratto di lavoro per dipendenti di studi professionali con la qualifica di apprendista. Non sussiste obbligo di autorizzazione dell'ispettorato del lavoro nè alcun obbligo di comunicazione alla Sezione circoscrizionale. La durata del rapporto è rinnovabile per un massimo non superiore a sessanta mesi. La retribuzione economica non potrà comunque essere inferiore al 20 per cento del trattamento contrattuale migliore previsto per gli apprendisti negli studi professionali anche se erogate con riferimento alle vigenti tariffe professionali.

5. Le modalità di svolgimento del tirocinio, nonchè la tenuta dei relativi registri, sono disciplinate con direttive emanate dai consigli nazionali, nel rispetto dei principi di cui al presente articolo.

Art. 9.

(Formazione continua obbligatoria)

1. Gli ordini professionali curano l'aggiornamento periodico obbligatorio degli iscritti promuovendo l'organizzazione di appositi corsi, anche di intesa con altre amministrazioni pubbliche, con università, istituti di istruzione, centri di formazione professionale ed istituzioni scientifiche e culturali.

2. Per l'organizzazione dei corsi di formazione e di aggiornamento, gli ordini professionali possono promuovere la costituzione di idonee strutture, anche con la partecipazione di soggetti pubblici e privati, e la stipula di convenzioni con organismi collettivi sia pubblici che privati. In ogni caso la diretta organizzazione dei corsi non costituisce esercizio di attività commerciale.

3. I regolamenti di attuazione di cui all'articolo 40 stabiliscono per ciascuna professione il monte-ore di formazione e aggiornamento obbligatorio, su base triennale, ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'albo professionale.

Art. 10.

(Codici deontologici)

1. I consigli nazionali emanano, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 40, il codice deontologico al fine di garantire il corretto esercizio dell'attività professionale, secondo i principi dettati dalla presente legge e dalle norme che regolano ciascun ordinamento professionale.

Art. 11.

(Tariffe)

1. Il compenso spettante al professionista è fissato con determinazione consensuale fra le parti, nel rispetto dei livelli minimi inderogabili di cui al comma 3. Patti contrari sono inefficaci ove determinino una riduzione del compenso superiore al 20 per cento di quanto stabilito dalle tariffe nazionali. Il professionista è tenuto a rendere nota la complessità dell'incarico fornendo le informazioni utili circa gli oneri, i tempi occorrenti, i possibili risultati della prestazione ipotizzabili al momento del mandato professionale.

2. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto del Ministro competente, previa istruttoria e su proposta dei rispettivi consigli nazionali.

3. I decreti di cui al comma 2 individuano gli onorari minimi che devono essere rispettati dalle parti per le prestazioni professionali, in modo tale che i predetti compensi siano rapportati al costo alla difficoltà ed alla rilevanza della prestazione, comprensivo delle spese e dell'onorario del professionista. Le tariffe possono prevedere prestazioni per le quali, a tutela del cliente, sono fissati i corrispettivi massimi che devono essere rispettati dalle parti.

4. In caso di controversie sull'applicazione delle tariffe, fatti salvi i previsti rimedi giurisprudenziali, il consiglio dell'ordine competente è integrato, su richiesta del cliente che comunque ha diritto di essere ascoltato, da tre rappresentanti di organizzazioni sindacali o di tutela dei consumatori.

Art. 12.

(Pubblicità informativa)

1. E' consentito al professionista di fornire informazioni sulla propria attività professionale, secondo correttezza e verità, nel rispetto del prestigio della professione e degli obblighi di segretezza e riservatezza.

2. I criteri, le modalità e le forme della pubblicità informativa sono disciplinati dal codice deontologico di ciascuna professione.

Art. 13.

(Responsabilità civile e assicurazione obbligatoria)

1. Il professionista, ovvero la società fra professionisti di cui all'articolo 29, è obbligato a stipulare idonea assicurazione per la responsabilità civile conseguente ai danni

causati nell'esercizio dell'attività professionale, tale da assicurare l'effettivo risarcimento del danno, anche in caso di attività professionale svolta da dipendenti e da collaboratori.

2. Il risarcimento del danno connesso alla responsabilità professionale è limitato ad un multiplo del compenso percepito dal professionista, definito dai regolamenti di cui all'articolo 40.

Art. 14.

(Agevolazioni ed incentivi)

1. I provvedimenti che introducono agevolazioni o incentivi diretti a favorire la formazione professionale e l'aggiornamento, lo sviluppo dell'occupazione e gli investimenti non possono escludere tra le categorie dei beneficiari coloro che esercitano le attività professionali di cui alla presente legge.

2. Ai professionisti è riconosciuto un credito di imposta, determinato annualmente dalla legge finanziaria, per documentate attività di ricerca di elevato contenuto scientifico, tecnico e disciplinare.

Art. 15.

(Consigli nazionali)

1. I consigli nazionali dell'ordine, anche tramite l'adozione di specifici provvedimenti e regolamenti:

a) garantiscono il rispetto dei principi della presente legge ed esercitano la funzione di rappresentanza istituzionale degli iscritti;

b) giudicano dei ricorsi avverso i provvedimenti adottati dalle commissioni disciplinari locali, secondo le norme dei rispettivi ordinamenti;

c) esercitano funzioni di vigilanza, indirizzo e coordinamento dei consigli locali dell'ordine e adottano atti sostitutivi in caso di inerzia dei consigli locali;

d) esercitano la potestà regolamentare in materia di organizzazione; di tenuta e aggiornamento periodico degli albi; di verifica e vigilanza della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione; di procedimento disciplinare, di attestazione della qualificazione professionale;

e) adottano il codice deontologico;

f) promuovono la formazione continua, l'aggiornamento professionale obbligatori e procedono all'accREDITAMENTO dei percorsi formativi;

g) promuovono i rapporti con i Ministeri competenti e con altre istituzioni nazionali ed europee;

h) designano i rappresentanti dell'ordine presso commissioni ed organi di carattere nazionale ed internazionale;

i) formulano pareri e proposte nei confronti delle pubbliche amministrazioni;

l) partecipano ad organismi internazionali di rappresentanza delle professioni intellettuali;

m) compilano e propongono, per l'approvazione di legge, le tariffe professionali che sono aggiornate ogni due anni;

n) costituiscono commissioni di studio, compiono indagini ed altre attività anche su incarico delle pubbliche amministrazioni;

o) adottano i regolamenti relativi al proprio funzionamento ed a quello delle federazioni regionali e degli ordini locali;

p) determinano e provvedono alla riscossione del contributo annuale degli iscritti all'ordine per la copertura delle spese strettamente necessarie all'esercizio delle suddette funzioni.

Art. 16.

(Federazioni regionali)

1. Le federazioni regionali ove costituite:

a) rappresentano i consigli locali dell'ordine nei rapporti con gli organi politici e amministrativi della regione;

b) formulano pareri non vincolanti a favore dei consigli locali dell'ordine e dei consigli nazionali;

c) assumono iniziative, con funzione di rappresentanza dei consigli locali dell'ordine, presso qualsiasi organismo a livello regionale su questioni che interessano l'esercizio della professione;

d) costituiscono commissioni di studio, compiono indagini ed altre attività anche su incarico della pubblica amministrazione, in ambito regionale;

e) raccolgono informazioni, notizie e dati di interesse regionale e li diffondono tra gli iscritti all'ordine;

f) coordinano sul piano regionale le attività di aggiornamento e di formazione fra gli iscritti all'ordine, secondo le indicazioni del consiglio nazionale;

g) determinano il contributo annuale per la copertura delle spese strettamente necessarie al loro funzionamento;

h) formulano pareri e proposte nei confronti delle amministrazioni regionali.

2. Qualora gli ordini locali siano organizzati su base regionale, le competenze di cui al comma 1 si intendono poste in capo agli ordini locali.

Art. 17.

(Consigli locali dell'ordine)

1. Ai consigli locali dell'ordine sono attribuite le seguenti funzioni:

a) la tenuta e l'aggiornamento dell'albo e la verifica periodica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione;

b) la formulazione di proposte o pareri non vincolanti nei confronti del consiglio nazionale dell'ordine e della federazione regionale;

c) le deliberazioni in materia di liquidazione dei compensi ai professionisti, da assumersi nella composizione integrata di cui all'articolo 11, comma 4;

d) la vigilanza sul corretto esercizio della professione da parte degli iscritti e la promozione dell'azione disciplinare;

e) ogni altra funzione non espressamente attribuita al consiglio nazionale e alle federazioni regionali;

f) la determinazione e la riscossione del contributo annuale degli iscritti per la copertura delle spese strettamente necessarie al loro funzionamento;

g) la promozione della formazione continua e l'aggiornamento professionale obbligatorio secondo le indicazioni del consiglio nazionale;

h) la formulazione di pareri e proposte nei confronti delle amministrazioni locali.

2. I consigli locali dell'ordine sono tenuti a comunicare periodicamente al consiglio nazionale i dati di cui al comma 1, lettera a).

Art. 18.

(Sistemi elettorali)

1. Le procedure elettorali per l'elezione dei consigli degli ordini e delle commissioni di disciplina sono definite dai regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 40 e garantiscono la trasparenza delle operazioni, la partecipazione degli iscritti, la piena attuazione del principio democratico e la disciplina in materia di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza.

2. Nella determinazione della durata dei consigli, i regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 40 tengono conto delle specificità di ciascuna professione, assicurando in ogni caso la rieleggibilità dei componenti.

Art. 19.

(Commissioni disciplinari)

1. La funzione disciplinare è attribuita a commissioni locali composte da professioni-

sti con modalità idonee ad assicurare la necessaria imparzialità ed indipendenza.

2. I componenti delle commissioni disciplinari locali sono eletti contestualmente ma separatamente dai consigli locali dell'ordine secondo procedure stabilite ai sensi dell'articolo 18. Le commissioni hanno sede presso il consiglio locale dell'ordine che provvede ai mezzi ed al personale necessario per il funzionamento.

3. Le norme in materia di composizione e durata delle commissioni disciplinari ed il procedimento disciplinare sono definite dai regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 40 e garantiscono lo svolgimento di un giusto procedimento con specifico riferimento al principio del contraddittorio e prevedono l'impugnabilità dei provvedimenti delle commissioni disciplinari locali innanzi ai consigli nazionali.

Art. 20.

(Scioglimento dei consigli nazionali)

1. Il consiglio nazionale dell'ordine può essere sciolto od un suo componente sostituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, quando compia atti di grave e persistente violazione della legge.

2. Con il decreto di cui al comma 1, quando lo scioglimento riguardi l'intero organo, è nominato un commissario che esercita le attribuzioni conferitegli dal decreto medesimo.

Art. 21.

(Scioglimento delle federazioni regionali)

1. Le federazioni regionali, ove costituite, possono essere sciolte con decreto del Ministro competente, previo parere del consiglio

nazionale dell'ordine, quando compiano atti di grave e persistente violazione della legge.

2. Con il decreto di cui al comma 1 è nominato un commissario, scelto fra una terna di professionisti indicati dal consiglio nazionale, che esercita le attribuzioni conferitegli dal decreto medesimo.

Art. 22.

(Scioglimento dei consigli locali dell'ordine)

1. I consigli locali dell'ordine possono essere sciolti con decreto del Ministro competente, previo parere del consiglio nazionale dell'ordine, quando compiano atti di grave e persistente violazione della legge.

2. Con il decreto di cui al comma 1 è nominato un commissario che esercita le attribuzioni conferitegli dal decreto medesimo.

CAPO III

NUOVE PROFESSIONI NON REGOLAMENTATE

Art. 23.

(Definizione)

1. Sono oggetto del presente titolo tutte le attività professionali, intellettuali e non intellettuali, che non sono ricomprese nelle professioni di cui all'articolo 2229 del codice civile e nell'allegato A alla presente legge.

Art 24.

(Attestazione di competenza)

1. In attuazione della direttiva 92/51/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, è istituito «l'attestato di competenza» con il quale le associazioni professionali, di cui all'articolo

25, attestano il possesso di requisiti professionali, l'esercizio abituale della professione, il costante aggiornamento del professionista ed un comportamento conforme alle norme del corretto svolgimento della professione.

2. L'attestato di cui al comma 1 non è requisito vincolante per l'esercizio delle attività professionali di cui alla presente legge ed è rilasciato a tutti i professionisti iscritti alle associazioni professionali di cui all'articolo 25 che ne facciano richiesta e che dimostrino di essere in possesso dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo. Il professionista, ai fini del rilascio dell'attestato di competenza di cui al comma 1, deve altresì essere in possesso di una polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale a garanzia degli utenti.

3. Le eventuali validazioni richieste dalle associazioni professionali di cui all'articolo 25 per il rilascio degli attestati di competenza hanno carattere oggettivo.

4. Il mancato rinnovo dell'adesione alla associazione professionale di cui all'articolo 25, che ha rilasciato l'attestato di competenza, comporta la perdita della validità dell'attestazione.

Art. 25.

(Associazioni professionali)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Dipartimento delle associazioni professionali, di seguito denominato «Dipartimento», presso il quale è istituito il registro delle professioni, di natura privatistica, costituite da esercenti una attività intellettuale, su base volontaria, senza vincolo di esclusiva e nel rispetto della libera concorrenza, in possesso dei requisiti stabiliti dal decreto di cui all'articolo 26, comma 1.

2. Le associazioni professionali autorizzate a rilasciare l'attestato di competenza di cui all'articolo 24, ai sensi dell'articolo 4, defini-

scono i requisiti che deve possedere il professionista ai fini del rilascio dell'attestato di competenza, tra i quali rientrano:

a) l'individuazione di livelli di qualificazione professionale, dimostrabili tramite il conseguimento di titoli di studio o di percorsi formativi alternativi;

b) la definizione dell'oggetto dell'attività professionale e dei relativi profili professionali;

c) la determinazione di *standard* qualitativi da rispettare nell'esercizio dell'attività professionale.

3. Le associazioni professionali di cui al comma 1 elaborano un codice deontologico e definiscono eventuali sanzioni disciplinari nei confronti degli associati per le violazioni del medesimo codice.

4. I codici deontologici di cui al comma 3 e i requisiti stabiliti dalle associazioni professionali ai sensi del comma 2 sono sottoposti alla valutazione da parte del Dipartimento ai fini dell'iscrizione delle medesime associazioni nel registro di cui al comma 1.

Art. 26.

(Misure di attuazione)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è stabilita l'organizzazione del Dipartimento e sono fissati i requisiti che devono possedere le medesime associazioni professionali per essere iscritte nel registro di cui all'articolo 25, comma 1, per essere autorizzate a rilasciare gli attestati di cui all'articolo 24, comma 1, sulla base dei seguenti principi:

a) gli statuti delle associazioni professionali devono garantire la trasparenza delle attività e degli assetti associativi, la dialettica

democratica tra gli associati ed escludere il fine di lucro;

b) le associazioni professionali di cui all'articolo 25, comma 1, devono avere una struttura organizzativa e tecnico-scientifica consolidata e devono prevedere procedure operative adeguate all'effettivo ed oggettivo raggiungimento delle finalità della associazione professionale e dotarsi di un codice deontologico che possa garantire il corretto comportamento dei propri aderenti nei confronti degli utenti;

c) sia previsto un limite temporale per la validità dell'attestato e le modalità per il suo rinnovo sulla base di elementi oggettivi che garantiscano la permanenza dei requisiti in capo all'esercente l'attività professionale.

Art. 27.

(Obblighi dell'iscritto)

1. L'iscritto all'associazione professionale ha l'obbligo di informare l'utenza, qualora richiesto, del proprio numero di iscrizione all'associazione professionale e degli estremi dell'associazione professionale stessa conformemente agli *standard* deontologici dell'associazione.

Art. 28.

(Vigilanza)

1. Il Dipartimento vigila sull'operato delle associazioni professionali e ne dispone la cancellazione dal registro di cui all'articolo 25, comma 1, con la conseguente revoca dell'autorizzazione a rilasciare gli attestati di cui all'articolo 24, nel caso ravvisi irregolarità nell'operato delle predette associazioni, perdita dei requisiti stabiliti dal decreto di cui all'articolo 26, comma 1, o prolungata inattività.

CAPO IV

SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI

Art. 29.

(Società tra professionisti)

1. Nel rispetto dei principi della presente legge possono essere costituite, tra professionisti iscritti anche ad ordini diversi, nonché fra professionisti cittadini degli Stati della Unione europea che conservano il titolo professionale di origine, con i limiti derivanti dalle attività riservate, società aventi per oggetto l'esercizio in comune di attività professionali.

2. Le società tra professionisti (STP) sono dotate di personalità giuridica che si acquisisce con l'iscrizione nell'apposita sezione dell'albo professionale; solo successivamente tale iscrizione la società può svolgere la propria attività.

3. L'attività dei soci è soggetta alla disciplina vigente per l'esercizio delle professioni intellettuali e delle singole professioni.

4. È vietato costituire, esercitare o dirigere società per l'esercizio delle attività professionali protette in forma diversa da quanto previsto dalla presente legge. La violazione del divieto determina la nullità della società e degli atti compiuti e costituisce infrazione disciplinare.

5. La presente legge non si applica alle professioni i cui ordinamenti già disciplinano l'esercizio collettivo dell'attività professionale nonché alle professioni non comprese nell'allegato A della presente legge per le quali si applicano le norme in tema di società previste dal libro quinto, titolo quinto, del codice civile.

6. È fatto salvo quanto disposto dalla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, per la costituzione di associazioni tra professionisti.

7. La STP è sottratta alla disciplina del fallimento.

Art. 30.

(Costituzione della società e oggetto sociale)

1. La costituzione della STP deve avvenire, sotto pena di nullità, per scrittura privata con sottoscrizione autenticata o per atto pubblico.

2. Con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 40 sono determinate tutte le altre condizioni per la costituzione della società e per la sua iscrizione nell'albo professionale, valevoli per tutte le professioni e per le singole professioni.

3. La STP ha per oggetto esclusivo l'esercizio in comune della professione dei propri soci.

4. La STP può rendersi acquirente di beni e diritti di qualsiasi natura che siano strumentali all'esercizio professionale e compiere qualsiasi attività diretta a tale scopo.

5. Gli atti compiuti in violazione del presente articolo sono inefficaci nei confronti della società e spiegano i loro effetti nei confronti di coloro che li hanno compiuti in nome della società e di coloro che comunque li hanno autorizzati.

Art. 31.

(Denominazione sociale)

1. La ragione sociale può contenere il nome di uno o più soci e deve contenere l'indicazione di STP; deve essere inoltre indicata l'attività o le attività professionali svolte.

2. Non è consentita l'indicazione del nome di un socio dopo la cessazione della sua appartenenza alla società, salvo diverso accordo tra la società ed il socio cessato o i suoi eredi. In tal caso l'utilizzazione del nome è consentita con l'indicazione «ex socio» o «socio fondatore» accanto al nominativo utilizzato, purchè non sia mutata l'intera compagine dei soci professionisti presenti al momento della cessazione della qualità di socio.

Art. 32.

(Limitazioni all'esercizio dell'attività professionale in forma societaria)

1. Ogni professionista può partecipare ad una sola STP, ma può esercitare la medesima attività professionale a titolo individuale.

2. Le incompatibilità di cui al comma 1 si applicano rispettivamente fino alla comunicazione della dichiarazione di recesso dalla società ovvero fino all'iscrizione della stessa secondo le disposizioni della presente legge.

Art. 33.

(Esclusione dalla società)

1. Non può mantenere la qualità di socio colui che è cancellato o radiato dall'albo professionale. La sospensione di un socio dall'albo è causa legittima di automatica esclusione dalla società.

2. L'esclusione del socio è deliberata ed accertata da almeno i due terzi degli altri soci; ove i soci siano soltanto due i provvedimenti di cui al comma 1 sono accertati dal restante socio.

Art. 34.

(Incarico, prestazione professionale e responsabilità professionale)

1. L'incarico professionale è sempre conferito direttamente al singolo associato, a diversi associati come alla società; in tale ultimo caso la società è tenuta a comunicare contestualmente al cliente il nome del professionista o dei professionisti in caso di prestazioni espletate da professionisti iscritti ad albi diversi, cui sarà affidato l'incarico

stesso. Il cliente ha diritto di chiedere che l'esecuzione dell'incarico sia affidata ad uno o più soci da lui scelti sulla base di un elenco scritto con l'indicazione dei titoli e delle qualifiche professionali di ciascuno di essi. Nell'ipotesi in cui l'incarico sia affidato direttamente al professionista, questi è tenuto ad informare il cliente se l'incarico è eseguito nell'ambito della società professionale.

2. La prestazione professionale è svolta direttamente dal singolo professionista, o da più professionisti ove la prestazione richieda competenze professionali diversificate, in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività professionale richiesta, secondo le regole, anche deontologiche, della professione di appartenenza. Nella partecipazione in gare di appalti pubblici di servizi la società è tenuta a specificare il ruolo di ciascun professionista componente.

3. Ciascun professionista è personalmente responsabile dell'attività da lui svolta nei limiti di cui all'articolo 13, comma 2.

4. La società è solidalmente responsabile dei danni subiti dal terzo in conseguenza dell'espletamento dell'incarico professionale, nei limiti di cui all'articolo 13, comma 2.

5. In difetto della comunicazione di cui al comma 1, per le obbligazioni derivanti dall'attività professionale svolta da uno o più soci, oltre alla società, nei limiti di cui all'articolo 13, comma 2, sono responsabili solidalmente tutti i soci.

6. Per le obbligazioni sociali non derivanti dall'attività professionale rispondono inoltre personalmente e solidalmente tutti i soci; il patto contrario non ha effetto nei confronti dei terzi.

7. La sentenza pronunciata nei confronti della società fa stato ed è efficace anche nei confronti dei soci, i quali possono intervenire nel giudizio e possono impugnare la sentenza.

Art. 35.

(Responsabilità disciplinare)

1. La STP risponde delle violazioni delle norme professionali e deontologiche applicabili all'esercizio in forma individuale della professione.

2. Qualora l'infrazione disciplinare commessa dal professionista sia ricollegabile a direttive imposte dalla società, la STP stessa risponde disciplinarmente nello stesso modo in cui risponde il professionista.

3. La STP risponde inoltre disciplinarmente delle infrazioni a norme legislative, regolamentari e deontologiche ad essa direttamente imputabili.

4. La responsabilità disciplinare della STP si estende anche agli amministratori ed ai soci che, nell'esercizio dei loro poteri deliberativi e di direzione, hanno determinato il comportamento illecito della società.

5. Nel caso previsto dal comma 2, il consiglio dell'ordine presso il quale è iscritta la STP è competente anche per il procedimento disciplinare nei confronti del socio, benchè iscritto presso altro consiglio dell'ordine, salvo che l'illecito disciplinare contestato al professionista riguardi un'attività non svolta nell'interesse della società.

Art. 36.

(Organi della società)

1. L'amministrazione della STP spetta ai soci e non può essere affidata a terzi.

2. I soci determinano nell'atto costitutivo o nello statuto le modalità di amministrazione della società.

Art. 37.

(Modifiche statutarie)

1. Le modifiche all'atto costitutivo ed allo statuto sociale della società possono essere adottate solo con il consenso di tutti i soci, o con deliberazione della maggioranza di essi qualora l'atto costitutivo lo preveda e ne stabilisca le modalità.

2. In caso di cessione delle partecipazioni della STP ai soci è riconosciuto il diritto di prelazione, ovvero la facoltà di esprimere il gradimento all'ingresso di un nuovo socio.

3. In caso di decesso, ovvero di esclusione di un socio, ai restanti soci è riconosciuto il diritto di riscatto.

Art. 38.

(Compensi, norme previdenziali e fiscali)

1. I compensi derivanti dall'attività professionale dei soci costituiscono crediti della società.

2. Se la prestazione è svolta da più soci iscritti allo stesso albo professionale, si applica il compenso spettante ad un solo professionista, salva espressa deroga pattuita con clausola approvata per iscritto dal cliente; quando la prestazione richiesta debba essere svolta da professionisti iscritti ad albi diversi, ad ognuno di essi spetta il compenso professionale previsto dal proprio tariffario.

3. L'attività professionale svolta in forma societaria dà luogo agli obblighi ed ai diritti previsti dalle norme previdenziali vigenti per l'attività individuale; i contributi di carattere integrativo sono dovuti nella stessa misura che si applica agli atti compiuti dal singolo professionista.

4. Ai fini fiscali il reddito della società è determinato in base all'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifica-

zioni, ed è imputato a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione degli utili, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli stessi.

5. I compensi percepiti per l'attività prestata negli organi di amministrazione della società si considerano derivanti dall'esercizio di arti e professioni.

6. I redditi a qualunque titolo percepiti derivanti dall'attività di amministratore, revisore e sindaco di società ed enti, svolta da soggetti iscritti agli albi professionali, costituiscono redditi equiparati a tutti gli effetti a quelli di cui all'articolo 49, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sono assoggettati a contribuzione a favore delle Casse di previdenza di appartenenza.

7. I redditi spettanti ai soci a fronte di loro conferimenti sono considerati, ai fini fiscali, come redditi di capitale.

Art. 39.

(Rinvio)

1. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, dai regolamenti di cui all'articolo 40 e dagli statuti sociali, si applicano alle società tra professionisti, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel capo III del titolo V del libro quinto del codice civile.

Art. 40.

(Regolamenti di attuazione)

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti specifici per ciascuna professione, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo adotta misure per l'attuazione delle disposizioni contenute nella pre-

sente legge; con gli stessi regolamenti sono dettate norme di coordinamento con la legislazione vigente ed è disposta l'abrogazione delle disposizioni anche di legge con esse incompatibili.

2. Gli schemi dei regolamenti di cui al comma 1 sono trasmessi, dopo l'acquisizione del parere del Consiglio di Stato e previo parere dei consigli nazionali, alle competenti Commissioni parlamentari che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine i regolamenti sono emanati anche in mancanza del parere. Il Governo, nell'emanare i regolamenti, è tenuto a motivare l'adozione di disposizioni che non tengano conto del parere delle Commissioni parlamentari.

